VERBALE DI INCONTRO

In data 29 aprile 2015 , presso gli uffici della società ACCIAIERIE e FERRIERE di PIOMBINO – AFERPI S.r.l. , tra le Parti :

AFERPI S.r.l. rappresentata dall' Amministratore Unico Dr. Farid TIDJANI assistito dal CDL Dr. Roberto PENNACCHIO e dall' Avv. Ugo BRACUTI

LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in A.S. rappresentata dal Direttore del Personale Dr. Riccardo GRILLI e dalla dott.ssa Susanna TADDEI

CONFINDUSTRIA LIVORNO rappresentata dal dott. Ettore BARTOLO

La FIOM CGIL di Piombino rappresentata dal Sig. Luciano GABRIELLI

La FIM CISL di Piombino rappresentata dal Sig. Fausto FAGIOLI

La UILM UIL di Piombino rappresentata dal Sig. Vincenzo RENDA

Il coordinamento RSU delle LUCCHINI SpA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in A.S. nelle persone dei Sigg.ri Cardellini Sergio, Ghignoli Jonathan e Fusco Lorenzo

si è svolto l'incontro convocato al fine di proseguire il confronto relativo alla procedura di consultazione si è svolto l'incontro convocato al fine di proseguire il confronto relativo alla procedura di consultazione sindacale , nell' ambito dell'esame congiunto ex Art. 47 - comma 4 Bis - della legge 428/1990 , per il trasferimento dei rami d'azienda costituiti dai complessi aziendali Lucchini Piombino, Vertek Piombino e Lucchini Servizi, dalle Società LUCCHINI SPA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in A.S., alla potenziale acquirente AFERPI S.r.l. attivata con comunicazione del 15 Gennaio 2015 .

Le Parti qui presenti si danno atto che :

19

1. Il trasferimento del rami d'azienda si inquadra nell' ambito dell' Art. 47 - comma 4 Bis - della Legge 428/1990 con deroga alle condizioni di cui all'Art. 2112 Cod. Civ. secondo i termini e le limitazioni

428/1990 con deroga alle condizioni di cui all'Art. 2112 Cod. Civ. secondo i termini e le limitazioni contenute nell'accordo sindacale che sarà concluso dalle Parti stesse.

2. Le OOSS e il coordinamento RSU hanno ribadito al potenziale acquirente la richiesta di sostanziale integrale salvaguardia dell'occupazione in forza ai rami d'azienda costituiti dai complessi aziendali Lucchini Piombino, Vertek Piombino e Lucchini Servizi delle Società LUCCHINI S.p.A. in A.S. e LUCCHINI SERVIZI S.r.L. in A.S. di Piombino, alla data del rogito a favore di AFERPI S.r.l., quale condizione essenziale per il raggiungimento di un accordo sindacale ai sensi e per gli effetti dell' Art. 47 - comma 4 Bis - della Legge 428/1990 .

 Il potenziale acquirente ha dichiarato la propria disponibilità , condizionata al perfezionamento del contratto di acquisto dei rami d'azienda costituiti dai complessi aziendali Lucchini Piombino, Vertek Piombino e Lucchini Servizi, delle Società LUCCHINI SPA in A.S. e LUCCHINI SERVIZI S.r.l. in A.S., a trasferire tutto il personale in forza a questi ultimi al momento della sottoscrizione del rogito con trasferimento da eseguirsi a fasi progressive secondo le necessità tecnico – organizzative e produttive correlate e conseguenti alle fasi di attuazione del proprio Progetto Industriale e alle condizioni di cui all'accordo che verrà stipulato ex art. 47, comma 4 Bis, Legge 428/1990.

condizioni di cui all'accordo che verra stipuiato ex art. 47, comma 4 Bis, Legge 428/1390.

4. Il personale non immediatamente trasferito all'atto del rogito fruirà di tutti gli ammortizzatori sociali che potranno essere utilizzati dalle Procedure di A.S. fino alla richiesta di trasferimento ex Art. 2112 Cod. Civ. alle condizioni di cui all'accordo che verrà stipulato ex art. 47, comma 4 Bis,

Legge 428/1990, da parte di AFERPI S.r.l. o sino al termine della disponibilità degli ammortizzatori

 Resteranno esclusi dal trasferimento in AFERPI S.r.l. i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici nel corso della fruizione di tutti gli ammortizzatori sociali in capo alle Procedure di A.S.

A.S. Resteranno , altresì , esclusi dal trasferimento i lavoratori che , previamente all' atto del rogito , non abbiano sottoscritto il verbale di conciliazione ex Art. 411 CpC e accettazione dei contenuti tutti dell'accordo ex Art. 47 - comma 4 Bis - della Legge 428/1990 che sarà concluso dalle Parti .

6. Le Parti in una prospettiva di massima tutela occupazionale e di sostegno al confronto sulla competitività del sito " LUCCHINI di Piombino " hanno individuato , quale strumento ottimale di gestione del Progetto industriale e di gestione dell'esubero strutturale , 'Iutilizzo dei contratti di solidarietà difensivi anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni concernenti la riduzione di contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 608/1996 così come integrato dalle disposizioni dell'art. 5 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, conv. in Legge 16 maggio 2014 n. 78 e del D.L. n. 83312 del 7 luglio 2014. A tale proposito ritengono necessaria ed ineludibile la conclusione del verbale di accordo sindacale ex art. 47, comma 4 Bis, della Legge 428/1990 in sede governativa.

T. Le Parti si impegnano reciprocamente ad attivarsi presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche mediante interessamento della Presidenza
del Consiglio, per fissare al più presto un incontro per realizzare tutti gli obbiettivi indicati ai punti
che precedono.

Letto, confermato e sottoscritto

AFERPI S.r.I.

Lucchini Servizi s.p.a. in A.S.

FIM-CISL

JILMY UIL

LUCCHINI s.p.a. in A.S.

CONFINDUSTRIA LIVORNO

FIOM-CGIL

Coordinamento RSU LUCCHINI

Touten for